

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo recante "*Attuazione della direttiva n. 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova*" è stato predisposto sulla base della delega conferita al Governo con legge 4 agosto 2013, n. 96 concernete "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013*" ed, in particolare, con riferimento all'articolo 1 ed all'allegato B in cui sono contemplati rispettivamente i principi generali di delega e la direttiva n. 2009/158/CE che con il presente provvedimento si va a recepire.

Lo schema del presente decreto dovrà essere adottato, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea, considerato che la stessa direttiva non prevede uno specifico termine di attuazione.

Nel merito del provvedimento si rappresenta che lo stesso si riferisce all'attuazione di una direttiva di codifica, che, in quanto tale è priva, da un punto di vista normativo, di una vera portata innovativa. Pertanto, le norme di polizia sanitaria ivi riportate sono già sostanzialmente vigenti nell'ordinamento nazionale e contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante "*Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova*". L'unico aspetto innovativo del presente decreto è quello di prevedere apposite disposizioni sanzionatorie.

L'assenza d un'aspecifica previsione sanzionatoria, infatti, ha compromesso, nel corso degli anni, l'effettività e l'efficacia delle disposizioni di cui al menzionato D.P.R..

Pertanto, avvalendosi dell'operazione di codifica fatta in materia dalle istituzioni europee, con la direttiva n. 158 del 2009, si è inteso, mediante il presente provvedimento, rimediare a tale mancanza, includendo nello stesso, oltre alle norme di diritto sostanziale dal contenuto prescrittivo, anche le relative sanzioni amministrative, di natura pecuniaria.

Si rappresenta, inoltre, che la determinazione degli importi dei limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel provvedimento è stata effettuata sulla base dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, stabiliti in materia, nonché, del principio di equità, tenendo conto, quindi, anche dei limiti edittali previsti dalle sanzioni già vigenti in materia nell'ordinamento nazionale quali, in particolare, quelle contenute nel decreto legislativo n. 9 del 2010, recante Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE e, in particolare l'articolo 4 relativo all'obbligo di registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise a cura dei servizi veterinari della aziende sanitarie locali e quelle contenute nel decreto legislativo n. 93 del 1993, recante Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.

Il provvedimento in esame è strutturato in 4 capi, consta di 28 articoli e di 5 allegati.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Ambito di applicazione): individua l'oggetto del provvedimento, ossia norme di polizia sanitaria riferite alle uova da cova ed al pollame non destinato a mostre, concorsi o competizione, e, nel contempo, altresì, il campo di applicazione dello stesso, che consiste negli scambi intracomunitari e



nelle importazioni in provenienza da Paesi terzi.

ART. 2 (Definizioni): reca sostanzialmente le stesse definizioni di cui alla direttiva oggetto di recepimento che, peraltro, sono contenute nel D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, aggiungendone alcune quali la specifica in ordine alle autorità competenti che vengono individuate nel Ministero della salute, nelle regioni, nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nelle Aziende sanitarie locali.

CAPO II – NORME PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI (Artt. 3-19)

ART. 3 (Stabilimenti riconosciuti idonei agli scambi intracomunitari), al comma 1 stabilisce che sono ammessi agli scambi intracomunitari esclusivamente il pollame e le uova da cova che provengono da stabilimenti riconosciuti idonei dall'autorità regionale territorialmente competente sulla base dei requisiti stabiliti dall'allegato II e dal piano nazionale approvato Commissione europea. Nel secondo periodo si prevede che ogni eventuale modifica apportata al citato piano nazionale deve essere approvata dalla Commissione europea e pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero della salute.

Al comma 2 viene previsto l'obbligo di registrare le informazioni inerenti gli stabilimenti riconosciuti di cui al comma 1 nonché gli eventuali aggiornamenti, modifiche, sospensioni o revoche, nella specifica sezione della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica - BDN -, di cui al decreto legislativo n. 9 del 2010.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero della salute pubblica sul sito web istituzionale l'elenco aggiornato degli stabilimenti e il relativo numero di registrazione. L'ultimo comma indica quali stabilimenti/aziende restano esclusi dall'obbligo di registrazione (pollame destinato alla macellazione, pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento e le piccole partite).

ART. 4 (Laboratorio nazionale di riferimento) stabilisce che il laboratorio nazionale di riferimento indicato nell'allegato I è responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente decreto e della loro utilizzazione da parte dei laboratori riconosciuti.

ART. 5 (Requisiti generali per le uova da cova, pulcini di un giorno e pollame riproduttore e da reddito) stabilisce i requisiti generali che le uova da cova ed alcune categorie di pollame citate nel provvedimento in esame, come i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito, devono soddisfare per essere oggetto di scambi intracomunitari, quali ad esempio quelli relativi agli stabilimenti da cui proviene il pollame o le uova da cova ed ancora quelli di natura sanitaria riguardanti il "branco" da cui proviene il pollame e le uova da cova al momento della spedizione.

ART. 6 (Requisiti specifici per le uova da cova) reca requisiti specifici ed ulteriori rispetto a quelli generali stabiliti nell'art. 5 richiesti in occasione di scambi intracomunitari aventi per oggetto le uova da cova, stabilendo al comma 1 che le stesse al momento della spedizione devono provenire da branchi che soddisfano particolari condizioni sia di provenienza, quali ad esempio la necessità che gli stabilimenti da cui provengono siano riconosciuti ed identificati secondo le modalità indicate nel precedente articolo, sia sanitarie legate alle modalità di vaccinazione dei branchi stessi, sia, più in generale, allo stato sanitario accertato secondo tempistiche e modalità dettagliatamente indicate. Inoltre, si richiede che le uova da cova devono essere identificate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008 e sottoposte a disinfezione.

Al comma 2 si prevede che, qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorga, durante il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o abilitato informa l'incubatoio interessato e l'azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'incubatoio e per il branco di origine, ove diverse.

ART. 7 (Requisiti specifici per i pulcini di un giorno): reca requisiti specifici ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti nell'art. 5 richiesti in occasione di scambi intracomunitari aventi per oggetto pulcini di un giorno, quali, in particolare, le condizioni sanitarie riferite all'assenza di sintomi di malattie specifiche ovvero allo stato o meno di vaccinazione e alle modalità di esecuzione della stessa



vaccinazione, nonché più in generale ai requisiti di provenienza.

ART. 8 (*Requisiti specifici per il pollame riproduttore e da reddito*) reca requisiti specifici ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti nell'art. 5 richiesti in occasione di scambi intracomunitari aventi per oggetto pollame riproduttore e da reddito. In particolare, si prevede che il pollame riproduttore e da reddito al momento della spedizione debba aver soggiornato dopo la schiusa o da oltre sei settimane in uno o più stabilimenti registrati ed identificati, nonché, qualora sia stato vaccinato, le modalità di vaccinazione debbono essere quelle indicate all'allegato III, ed ancora, il pollame in questione deve essere stato sottoposto nelle quarantotto ore precedenti alla spedizione ad un esame sanitario dall'esito negativo rispetto a malattie contagiose per il pollame.

ART. 9 (*Requisiti per il pollame da macellazione*) reca requisiti specifici che il pollame destinato alla macellazione deve soddisfare per essere oggetto di scambi intracomunitari, tenuto conto che a tale "tipologia" di pollame non si applicano quelli generali previsti dall'articolo 5.

In particolare, si prevede che al momento della spedizione detto pollame debba provenire da una azienda in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di oltre ventuno giorni. Inoltre, l'azienda in questione non deve essere sottoposta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame, né collocata in una zona soggetta a misure restrittive adottate per motivi di polizia sanitaria a seguito del verificarsi di focolai di malattie a cui il pollame è sensibile; ed ancora, si prevede che il pollame debba provenire da un branco sottoposto nei cinque giorni precedenti alla spedizione ad esame clinico con esito negativo rispetto alle malattie contagiose per il pollame.

ART. 10 (*Requisiti specifici per il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia*) reca, con riferimento al pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia, requisiti ulteriori rispetto a quelli già indicati all'articolo 9.

In particolare, si prevede che detto pollame venga sottoposto ad un test microbiologico su campioni ufficiali nello stabilimento di origine per i sierotipi di salmonelle, con una particolare procedura di campionamento e con metodi diagnostici fissati sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e del programma operativo sottoposto alla Commissione dalla Finlandia e dalla Svezia.

ART. 11 (*Requisiti specifici per il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento*) stabilisce requisiti specifici per il pollame oggetto di scambi intracomunitari destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento, tenuto conto che anche in tale ambito non trovano applicazione le condizioni generali sancite nell'articolo 5.

In particolare, si prevede che, per essere oggetto di scambio intracomunitario, detto pollame debba avere almeno settantadue ore, che al momento della spedizione debba provenire da un'azienda in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di oltre ventuno giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non è stato messo in contatto con altro pollame recentemente ivi introdotto. Infine, tale azienda di provenienza non deve risultare oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame e, comunque, essere situata al di fuori di una zona soggetta a divieti istituiti per motivi di polizia sanitaria. E' previsto, altresì, che il pollame in questione non debba presentare alcun segno clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame al momento dell'esame sanitario eseguito nelle quarantotto ore che precedono la spedizione.

ART. 12 (*Requisiti per le piccole partite di pollame e uova da cova*) reca requisiti specifici richiesti in occasione di scambi intracomunitari aventi ad oggetto piccole partite di pollame e uova da cova, come definite all'articolo 2, comma 1 lettera h), a cui non si applicano quelli generali previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonché quelli indicati nell'articolo 16.

Al comma 2 si prevede, in particolare, che per essere oggetto di scambi intracomunitari le piccole partite di pollame o/e uova da cova, al momento della spedizione, devono provenire da branchi che hanno soggiornato sul territorio dell'Unione europea dalla schiusa o da almeno tre mesi; esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame; se sono stati vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III; non sono soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; provengono da una azienda



seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile. Inoltre, si prevede, relativamente al pollame, che lo stesso deve essere sottoposto, nel mese che precede la spedizione, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della *Salmonella pullorum* e della *Salmonella gallinarum* conformemente all'allegato II, capitolo III con esito negativo, nonché per le uova da cova o i pulcini di un giorno che gli stessi devono provenire da un branco di origine che nei tre mesi che precedono la spedizione è stato sottoposto a particolari prove sierologiche per la ricerca della *Salmonella pullorum* e della *Salmonella gallinarum*.

L'ultimo comma stabilisce che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle partite comprendenti ratiti o uova da cova di ratiti.

ART. 13 (*Requisiti specifici per gli scambi verso le Zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle*) reca una serie di requisiti da applicare a tutti scambi intracomunitari di pollame e uova da cova verso gli Stati membri o regioni di Stati membri a cui è riconosciuto lo status di "Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle".

In particolare, al comma 1 per le uova da cova si prevede che le stesse debbano provenire da branchi che, in via alternativa, non sono stati vaccinati ovvero qualora vaccinati, si sia proceduto con vaccino inattivato, ovvero con vaccino vivo almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova; relativamente ai pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) si prevede che gli stessi debbano essere stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e che provengano da uova da cova che soddisfano le condizioni prima richiamate, nonché da incubatoi in cui i metodi di lavorazione garantiscono che le uova in questione vengano trattate secondo precise modalità ivi indicate. Relativamente al pollame riproduttore e da reddito si prevede che lo stesso debba essere vaccinato contro la malattia di Newcastle, nonché debba essere stato isolato secondo le modalità ed i tempi indicati. Inoltre, per il pollame da macellazione si prevede che lo stesso debba provenire da branchi che non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle ma sono sottoposti a particolari controlli sierologici ovvero qualora vaccinati, la vaccinazione è stata effettuata secondo precise condizioni ivi richiamate.

Al comma 2 sono indicate le modalità per il riconoscimento dello status di "Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle" per l'intero territorio nazionale e solo per alcune regioni.

Il comma 3 stabilisce i casi in cui la Commissione europea può sospendere il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle.

ART. 14 (*Programmi di controllo*) stabilisce che il Ministero della salute può sottoporre all'approvazione della Commissione europea un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una o più malattie cui è sensibile il pollame, potendo, nell'occasione, precisare le eventuali garanzie complementari generali o limitate da richiedere ai fini degli scambi, unitamente ad una serie di informazioni riportate nell'articolo, quali ad esempio la situazione della malattia nel territorio, la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti, la zona geografica in cui il programma sarà applicato ecc.

ART. 15 (*Procedura per il riconoscimento di Territorio indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame*) stabilisce le modalità attraverso le quali il Ministero della salute può chiedere alla Commissione europea il riconoscimento a livello nazionale o regionale di "Territorio indenne da una o più malattie cui è sensibile il pollame".

ART. 16 (*Condizioni generali per il trasporto*) individua le condizioni generali da osservare per il trasporto del pollame e delle uova da cova.

In particolare i commi 1, 2 e 3 sono dedicati alle modalità di trasporto dei pulcini di un giorno e delle uova da cova, mentre il comma 4 è dedicato al pollame riproduttore o da reddito, il comma 5 reca alcune indicazioni da rispettare nel trasporto di pollame riproduttore o da reddito e di pulcini di un giorno. I commi 6 e 7 sono dedicati alle modalità di trasporto del pollame da macellazione e di quello destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento.

Infine, i commi 8 e 9 riguardano le prescrizioni generali relative ai mezzi di trasporto, i contenitori, le scatole e le gabbie.



ART. 17 (*Condizioni specifiche per il trasporto*) stabilisce il divieto di trasporto attraverso zone dichiarate infette per l'influenza aviaria o per la malattia di Newcastle applicabile ad alcune tipologie di pollame quali quello riproduttore o da reddito, da macellazione e quello destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento, specificando, altresì, che tale divieto non si applica in caso di trasporto effettuato su grandi assi stradali o ferroviari.

ART. 18 (*Documentazione sanitaria*) prevede la specifica documentazione sanitaria che deve accompagnare il pollame e le uova da cova durante il trasporto verso il luogo di destinazione qualora sia oggetto di scambi intracomunitari. In particolare, è richiesto un certificato sanitario con le caratteristiche indicate nell'articolato (es. conforme al modello di cui all'allegato IV, completato in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, firmato dal veterinario ufficiale, redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione, valido per la durata di cinque giorni ecc.)

ART. 19 (*Scambi intracomunitari in deroga all'articolo 18*) stabilisce che il Ministro della salute può concedere ad uno o più Stati membri di spedizione, a condizione di reciprocità, autorizzazioni, di portata generale ovvero specifica limitatamente a casi determinati, in base alle quali è consentito lo scambio intracomunitario di pollame e uova da cova in assenza del certificato sanitario menzionato nel precedente articolo 18.

ART. 20 (*Ulteriori disposizioni in materia di scambi comunitari di pollame ed uova da cova*) stabilisce che agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova si applicano le misure di salvaguardia e le disposizioni relative ai controlli veterinari previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

CAPO III - NORME PER LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI (artt. 21-25)

ART. 21 (*Elenco Paesi terzi o parti di essi da cui è possibile importare pollame e uova da cova*) stabilisce che sono ammessi all'importazione soltanto il pollame e le uova da cova provenienti da Paesi terzi o da parti di essi presenti nell'elenco compilato dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

ART. 22 (*Stato sanitario del Paese Terzo speditore rispetto all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle*) stabilisce che, in linea con quanto previsto dal reg. n. 798/2008, sono ammessi all'importazione il pollame e le uova da cova che provengono da Paesi terzi che prevedano per l'influenza aviaria e per la malattia di Newcastle la denuncia obbligatoria ovvero risultino indenni da tali malattie ovvero qualora non indenni applichino misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.

ART. 23 (*Condizioni ulteriori per le importazioni da Paesi Terzi di pollame ed uova da cova*) stabilisce le condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli articoli 21 e 22, che il pollame e le uova da cova debbono comunque soddisfare per essere ammesse oggetto di importazione. In particolare è previsto che il branco di provenienza debba aver soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del Paese terzo per il periodo stabilito in merito nell'ambito del reg. (CE) n. 798/2008 e ss.mm.

ART. 24 (*Certificazione sanitaria per le importazioni*) stabilisce, al comma 1, che ai fini dell'ammissione all'importazione di pollame ed uova da cova in provenienza da Paesi terzi è altresì necessario che le partite in questione vengano accompagnate da un certificato sanitario in originale, redatto e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore. Al comma 2 vengono indicate le caratteristiche del menzionato certificato sanitario nonché le modalità di rilascio dello stesso. Al comma 3 si prevede, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio dell'Unione europea, il modello di certificato sanitario definito nell'ambito del reg. (CE) n. 798/2008 e ss.mm.

ART. 25 (*Condizioni specifiche per l'importazione di pollame da macellazione*) stabilisce una



condizione specifica richiesta per l'importazione di pollame da macellazione che consiste nel fatto che al momento dell'arrivo detto pollame debba essere condotto direttamente ed immediatamente al macello per essere abbattuto entro 72 ore dall'arrivo.

CAPO IV - DISPOSIZIONI SANZIONATORE E FINALI (artt. 26-28)

ART. 26 (Sanzioni) stabilisce al comma 1 una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 euro a 90.000 euro per ogni disposizione violata a carico di chiunque viola norme contenute negli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 che prevedono requisiti e condizioni per effettuare gli scambi aventi per oggetto pollame ed uova da cova.

Al comma 2 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25.000 euro a 100.000 euro per ogni disposizione violata a carico di chiunque viola norme contenute negli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 che prevedono requisiti e condizioni per consentire l'importazione di pollame ed uova da cova in provenienza da Paesi terzi.

Il comma 3 fa riferimento a disposizioni sanzionatorie quali l'articolo 57 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 e l'articolo 17 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, che trovano applicazione in via residuale e laddove compatibili con le fattispecie di cui al presente decreto, qualora non fossero applicabili le specifiche sanzioni contemplate nell'articolo in esame.

Il comma 4 stabilisce che, qualora le diverse autorità, secondo i rispettivi ambiti di competenza, nel corso delle attività di controllo, accertino una o più non conformità ritenute di lieve entità, tali da non costituire un pericolo per la salute umana e degli animali interessati, procedono alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni e a provvedere al pagamento di una somma pari alla metà del minimo della sanzione prevista; forniscono altresì al trasgressore le prescrizioni per la rimozione delle irregolarità e sospendono l'attività per un periodo di tempo massimo di tre mesi. Il termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non corre dalla diffida e fino a quando le autorità verificano la mancata ottemperanza alla diffida stessa. Trascorso il termine fissato nella diffida per la rimozione delle irregolarità e per il pagamento della somma di cui al presente comma, le autorità verificano l'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. L'ottemperanza alla diffida determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa.

Il comma 5 stabilisce che, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, le autorità competenti sono il Ministero della salute, per il tramite degli uffici periferici degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e i Posti di ispezione frontaliera (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Il comma 6 contiene il richiamo alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, le cui disposizioni si applicano, in quanto compatibili, per quanto concerne l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto.

Il comma 7 stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al provvedimento in esame vengano devoluti alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni stesse e destinati alla copertura dei costi per le attività di controllo.

ART. 27 (Clausola di invarianza finanziaria) contempla la clausola di invarianza finanziaria, giustificata dal fatto che, non introducendo lo schema di decreto in esame nuovi adempimenti a carico delle diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte, queste ultime vi provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, più in generale, si fa riferimento al fatto che il provvedimento in esame non importa nuovi oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

ART. 28 (Disposizioni finali) al comma 1 fa riferimento all'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 a far data dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché al comma 2 alla consueta clausola di stile relativa all'inserimento del provvedimento in esame nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e al richiamo di portata



generale circa l'obbligo rivolto a chiunque spetti di osservare e di far osservare le disposizioni contenute nel provvedimento stesso.

ALLEGATI:

Nell'**allegato I** si fa riferimento a quanto stabilito nell'articolo 4, a proposito del laboratorio nazionale di riferimento per le malattie aviarie, che è stato individuato, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro (PD), responsabile, quindi, del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente decreto.

Nell'**allegato II** sono contenute le disposizioni attuative di cui agli articoli 3, 5, 7, 10, 12 e 16 ed in particolare, relativamente al riconoscimento degli stabilimenti, nel capitolo I sono contenute le norme generali per ottenere il riconoscimento, nel capitolo II vi sono le disposizioni relative agli impianti ed il loro funzionamento. Il capitolo III è dedicato al programma di controllo sanitario delle malattie a cui il pollame è sensibile. Il capitolo IV prevede le disposizioni attuative per la sospensione o il ritiro del riconoscimento di uno stabilimento.

L'**allegato III** contiene le disposizioni attuative degli articoli 6, 7, 8 e 12 relativamente ai requisiti per le vaccinazioni del pollame.

Nell'**allegato IV** reca i modelli dei certificati sanitari per gli scambi intracomunitari per le diverse categorie di pollame e uova, predisposti sulla base di quelli contenuti nella direttiva di recepimento tenendo conto degli interventi di revisione e modifica, avvenuti, prima con decisione della Commissione del 1 aprile 2011, n. 2011/214/UE e, successivamente, con decisione della Commissione del 21 dicembre 2011, n. 2011/879/UE ;

L'**allegato V** contiene l'indicazione delle malattie soggette ad obbligo di denuncia.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Con lo schema di decreto all'esame, predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2013, n. 96 *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013"*, si intende dare attuazione alla direttiva 2009/158/CE *relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova*, contenuta nell'allegato B della menzionata legge di delegazione.

La citata direttiva risponde alla necessità di dare una maggiore organicità e chiarezza alle norme, peraltro già vigenti, di polizia sanitaria che sovrintendono gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova, attraverso la codificazione delle diverse disposizioni comunitarie contenute nella direttiva 90/539/CEE e nei successivi interventi che hanno modificato ed integrato in modo sostanziale la stessa.

Pertanto, con il presente schema di decreto legislativo si intende, parimenti, procedere al coordinamento ed alla razionalizzazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova"*, nonché introdurre un sistema sanzionatorio, basato essenzialmente su sanzioni amministrative pecuniarie, dal carattere dissuasivo, da comminare ai trasgressori delle disposizioni in parola.

Il menzionato sistema sanzionatorio costituisce, da un punto di vista normativo, l'unico elemento di novità presente nel provvedimento in esame, in quanto non previsto dalla normativa di settore attualmente in vigore (D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587), la cui introduzione si è resa necessaria al fine di conferire una maggiore effettività ed efficacia alle disposizioni prescrittive.

Il presente schema di decreto legislativo, pertanto, non contempla adempimenti ulteriori a carico della finanza pubblica rispetto a quelli di cui al menzionato D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 e non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, attualmente i costi derivanti dall'attività di controllo svolta dagli Uffici periferici del Ministero della salute - Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari e Posti di Ispezione Frontaliera - sono coperti avvalendosi delle risorse allocate su appositi capitoli di spesa quali: CAPITOLO: 5100 p.g. 10 *"Spese per gli uffici veterinari nei posti di confine, nei porti, negli aeroporti, nelle dogane interne e negli uffici per gli adempimenti CEE per l'acquisto di materiale sanitario, attrezzature e strutture da utilizzarsi per il controllo igienico-sanitario per le operazioni diagnostiche e per le ricerche di laboratorio eseguite anche dopo lo sdoganamento nel primo comune di destinazione nei confronti degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali in importazione e nei confronti*



degli animali in esportazione.”; CAPITOLO: 5100 p.g.15 “Spese di funzionamento degli Uffici Adempimenti C. E. e Posti di Ispezione Frontaliera”; CAPITOLO: 5023 p.g. 1 “Rimborso dei compensi chilometrici per servizi resi a richiesta di privati o di enti, nonché indennità di missione per i servizi svolti fuori del circuito doganale nell’ambito territoriale della circoscrizione dal personale degli uffici di sanità marittima ed aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna.”


All’attuazione delle misure e delle attività ivi contemplate, pertanto, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

AL

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



8 AGO. 2014



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante *Attuazione della direttiva n. 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.*

Referente dell'Amministrazione proponente: Dott.ssa Marina Bellucci (m.bellucci@sanita.it) -
Dott. Luigi Presutti (l.presutti@sanita.it)

Sezione I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'intervento regolatorio in esame, recando norme di attuazione della direttiva n. 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, corrisponde all'obiettivo ed alla necessità di conformare il nostro ordinamento al sistema di norme vigenti nell'Unione europea e presso gli altri Stati membri; ciò, in considerazione del fatto che la materia trattata, ossia gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, è un settore oggetto, già da tempo, di norme armonizzate. Infatti, le attuali norme di polizia sanitaria sono quelle contenute nel D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova" che sostanzialmente coincidono con quelle presenti nella direttiva n. 2009/158/CE che si va a recepire con il presente provvedimento. La menzionata direttiva, infatti, costituisce un intervento di codifica rispetto a norme già vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea. Nonostante ciò, si ritiene necessario procedere con il presente intervento regolatorio, al fine di attuare un riordino normativo del settore e, con l'occasione, introdurre un sistema sanzionatorio, non previsto dalla vigente normativa, da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste, per conferire, quindi, alle stesse disposizioni una maggiore efficacia ed effettività. In merito si riportano i dati disponibili:

a) Scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (si specifica che per la normativa comunitaria i controlli sono effettuati a sondaggio)

- Anno 2011: n. 1334 partite introdotte, di cui 56 sono state oggetto di controllo sanitario, con nessuna non conformità rilevata;
- Anno 2012: n. 1907 partite introdotte, di cui 76 sono state oggetto di controllo sanitario, con 6 non conformità riscontrate;



- Anno 2013: n. 1960 partite introdotte, di cui 45 sono state oggetto di controllo sanitario, con nessuna non conformità rilevata;
- Anno 2014: ad oggi n. 1399 partite introdotte, di cui 37 sono state oggetto di controllo sanitario, con nessuna non conformità rilevata;

b) Importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova (si specifica che per la normativa comunitaria i controlli sono effettuati su tutte le partite)

- Anno 2012: n.7 partite importate, nessuna non conformità rilevata;
- Anno 2013: n. 7 partite importate, nessuna non conformità rilevata;
- Anno 2014: ad oggi n. 3 partite importate, nessuna non conformità rilevata.

Le ispezioni come già evidenziate sono state effettuate a campione. Anche se non sono state rilevate un numero elevato di irregolarità, si ritiene opportuno prevedere sanzioni al fine di prevenire situazioni di irregolarità non riscontrate con le ispezioni effettuate a campione, ma probabilmente esistenti, al fine di garantire la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'adozione dello schema di decreto legislativo in esame risponde all'obiettivo primario ed immediato di assolvere all'obbligo di conformare costantemente l'ordinamento nazionale alle norme vigenti nell'Unione europea, nonché alla necessità oggettiva di "colmare" la mancanza di un sistema sanzionatorio, non previsto nella vigente normativa di cui al D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova", che possa conferire quindi alle norme di polizia sanitaria che sovrintendono gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame ed uova da cova una maggiore efficacia ed effettività.

La previsione di un sistema di sanzioni amministrative essenzialmente di natura pecuniaria da applicare agli operatori del settore avrà l'effetto di rendere i destinatari delle stesse maggiormente ottemperanti alle norme di cui alla direttiva n. 2009/158/CE, a beneficio di una maggiore tutela della salute umana e degli animali coinvolti.

La messa a punto di un sistema sanzionatorio, dalla funzione essenzialmente dissuasiva rispetto a condotte non conformi alle norme di settore, nel lungo periodo, produrrà quale effetto ulteriore di tipo economico quello di assicurare una concorrenza leale tra gli operatori coinvolti.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo sarà costituito dal numero di sanzioni che verranno elevate, in una previsione di diminuzione nel tempo.

Dall'armonizzazione della normativa, inoltre, ne deriverà una diminuzione delle problematiche interpretative, rispetto alle segnalazioni precedenti sulla materia.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari dell'intervento normativo sono: gli operatori economici interessati nonché, relativamente ai soggetti pubblici competenti, il Ministero della salute, le autorità regionali e le Aziende sanitarie locali responsabili delle ispezioni.



Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Nell'ambito dell'istruttoria AIR sono state sentite le seguenti Amministrazioni centrali: Ministeri per gli Affari europei, della Giustizia, della Salute, dell'Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico, delle Politiche agricole, alimentari e forestali e per gli Affari regionali il turismo e lo sport, che hanno concordato sull'intervento regolatorio. Inoltre, sono state informate le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in quanto autorità competenti deputate, per il tramite delle Aziende sanitarie locali, all'accertamento delle violazioni, le quali non hanno fatto pervenire osservazioni in merito.

L'entità delle sanzioni, è stata decisa di intesa con il Ministero della Giustizia, in attuazione del principio di proporzionalità e sussidiarietà, in ragione anche della comparazione effettuata con le sanzioni previste da altre normative di settore.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è configurabile, tenuto conto, sul piano internazionale, dell'obbligo previsto per l'Italia di conformare l'ordinamento nazionale alle norme dell'Unione europea, nonché, dal punto di vista interno, della delega conferita al Governo con legge 4 agosto 2013, 96, per dare attuazione alla direttiva n. 2009/158/CE (cfr. art. 1 ed allegato B). Con tale adeguamento si provvede ad armonizzare la materia ed ad introdurre misure sanzionatorie tali da garantire un più efficace ed adeguato sistema di norme di polizia sanitaria a tutela della salute umana ed animale; ciò in quanto il sistema sanzionatorio introdotto costituirà un valido deterrente per gli operatori europei e dei Paesi terzi del settore del pollame e delle uova da cova, al fine di prevenire situazioni di rischio della salute per la mancata conformità delle attività commerciali alla normativa europea, come già verificatosi nel settore alimentare.

Con l'armonizzazione normativa operata dal presente provvedimento, inoltre, si facilitano le imprese nell'interpretazione delle norme.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state valutate opzioni alternative al presente intervento regolatorio, in quanto l'intervento regolatorio recepisce pedissequamente il livello minimo della direttiva, ad eccezione della introduzione delle sanzioni, il quale supera il livello minimo della direttiva al fine di garantire una maggiore tutela della salute e degli animali, in conformità alle previsioni di cui al punto 26 della direttiva stessa, che prevede di far salva la possibilità per gli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate su territorio nazionale al fine di tutelare maggiormente la salute degli uomini e degli animali.

Per la parte discrezionale, sono state valutate opzioni alternative all'introduzione delle sanzioni, quali l'adozione di misure tecniche alternative, quali l'adozione di misure tecniche più restrittive, come ispezioni più frequenti, che avrebbero comportato conseguenze economiche quali il blocco delle relative attività commerciali a danno delle imprese del settore. Pertanto si è ritenuto più opportuno introdurre un sistema sanzionatorio.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI



A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non si rilevano svantaggi, poiché l'intervento regolatorio proposto mira ad assolvere ad un preciso obbligo per l'Italia di conformare l'ordinamento nazionale alle norme dell'Unione europea, nonché, lo stesso si pone come risultato dell'esercizio della delega conferita al Governo con legge 4 agosto 2013, 96, per l'attuazione alla direttiva n. 2009/158/CE (cfr. art. 1 ed allegato B). Relativamente ai vantaggi misurabili nel medio-lungo periodo, si rileva che gli stessi possono derivare dal fatto che le norme di polizia sanitaria poste a tutela della salute umana ed animale ed applicabili agli scambi ed alle importazioni aventi ad oggetto pollame ed uova da cova, vengano dotate di una maggiore efficacia ed effettività, in quanto l'intervento regolatorio in esame include anche un sistema sanzionatorio applicabile a chiunque viola le menzionate disposizioni sanitarie. In tale contesto, appare più che verosimile che gli operatori del settore tenderanno ad avere maggiore rispetto della normativa anche al fine di non incorrere in sanzioni di tipo pecuniario; ciò determinerà effetti positivi sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento regolatorio in esame non produce effetti nuovi ed ulteriori sulle micro, piccole e medie imprese rispetto alla vigente normativa, in quanto contiene essenzialmente norme già in vigore di cui al D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova". L'unico elemento di novità è costituito, infatti, dal sistema sanzionatorio ivi contemplato e non presente nella normativa in vigore. Le disposizioni sanzionatorie di natura amministrativa pecuniaria previste nell'intervento regolatorio potrebbero produrre "effetti economici" sulle PMI, qualora gli operatori del settore interessato ne risultassero destinatari a seguito di accertate non conformità.

Prevedendo le sanzioni pecuniarie un minimo ed un massimo, si ritiene che sarà cura dell'Autorità che le irroga valutare gli effetti che può avere sulle imprese la determinazione del relativo importo.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

L'intervento regolatorio non introduce elementi di novità rispetto alla attuale normativa vigente di cui al D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova"; ne consegue che non si introducono nuovi obblighi informativi a carico di cittadini ed imprese, in quanto le certificazioni erano già previste dal Regolamento vigente.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie



utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Valgono le considerazioni di cui al punto precedente.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio appare idoneo ad incidere positivamente sul ripristino del corretto funzionamento concorrenziale dei mercati in quanto reca un sistema sanzionatorio basato essenzialmente su sanzioni amministrative pecuniarie di carattere dissuasivo, inducendo così gli operatori del settore ad un più rigoroso rispetto delle disposizioni ed poste a tutela della sanità umana ed animale.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Ministero della salute, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, ed Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento

Non sono previste particolari azioni per la pubblicità dell'intervento, oltre quella dell'inserimento dell'intervento nel sito internet istituzionale.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio proposto è a cura delle autorità competenti (Ministero della salute, Regioni, Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali ed i Comuni territorialmente competenti) con le risorse e le strutture già disponibili e nelle modalità già esistenti, mediante le verifiche ispettive all'uopo previste.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non è prevista nell'intervento regolatorio la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero della salute, inoltre, verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- chiarezza nell'interpretazione e nell'applicazione norme;
- diminuzione delle non conformità rilevate;
- diminuzione delle infrazioni comminate.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento supera il livello minimo di regolazione europea. Il superamento dei livelli minimi di regolazione è strettamente connesso all'esigenza ritenuta primaria e imprescindibile di rafforzare le azioni a tutela della salute umana e degli animali interessati; ciò anche mediante la previsione di un sistema sanzionatorio, quale deterrente verso l'assunzione di condotte antigiuridiche da parte degli operatori del settore, in conformità alle previsioni di cui al punto 26 dei considerando della direttiva



che fa salva la possibilità per gli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate sul territorio al fine di tutelare la salute degli uomini e degli animali.

A) descrizione e valutazione dei maggiori oneri derivanti dai requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento ed ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa comunitaria;

Non vi sono maggiori oneri in quanto l'intervento regolatorio in esame, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni sanzionatorie, non ha una vera e propria portata innovativa poiché si riferisce all'attuazione della direttiva n. 2009/158/CE che a sua volta codifica una serie di disposizioni già vigenti nell'ordinamento comunitario.

B) valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo;

Non si estende l'ambito soggettivo.

C) descrizione e valutazione dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano l'assoluta necessità;

I benefici derivanti dal superamento del livello minimo di regolazione sono strettamente connessi all'esigenza ritenuta primaria e imprescindibile di rafforzare le azioni a tutela della salute umana e degli animali interessati, attraverso la previsione di norme sanzionatorie in grado di prevenire la commissione di condotte violative delle prescrizioni di polizia sanitaria dettate a tutela della salute umana e degli animali interessati.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Ministri per le Politiche Europee e della salute

Titolo: Schema di decreto legislativo recante *Attuazione della direttiva n. 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.*

Referente: Dott.ssa Marina Bellucci (m.bellucci@sanita.it) - Dott. Luigi Presutti (l.presutti@sanita.it)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'adozione del provvedimento in esame, recando norme di attuazione della direttiva n. 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, corrisponde all'obiettivo ed alla necessità di conformare l'ordinamento nazionale al sistema di norme vigenti nell'Unione europea e quindi presso gli altri Stati membri; ciò, in considerazione del fatto che la materia trattata, ossia gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, è un settore oggetto di norme armonizzate.

Si rappresenta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con il programma di Governo poiché la base giuridica dello stesso è costituita dalla legge 4 agosto 2013, n. 96 "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013*" che recando all'allegato B la menzionata direttiva n. 2009/158/CE, conferisce al Governo la delega per il recepimento della stessa (cfr. art. 1).

Si evidenzia, inoltre, che il presente provvedimento tiene conto di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 ed, in particolare dall'articolo 31, in tema di "*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con legge di delegazione europea*"; con riferimento alla durata della delega conferita al Governo per l'attuazione delle direttive che, come quella di cui trattasi, non recano uno specifico termine di attuazione e, più in generale, alle modalità di esercizio della stessa.

2) *Analisi del quadro normativo.*

Le attuali norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni in provenienza dai Paesi terzi aventi ad oggetto pollame e uova da cova sono quelle contenute nel D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova*" che sostanzialmente coincidono con quelle presenti nella direttiva n. 2009/158/CE che si va a recepire con il provvedimento in esame.

La menzionata direttiva, infatti, costituisce un intervento di codifica rispetto a norme già vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea.

Nonostante ciò, si è ritenuto di predisporre il presente schema di decreto legislativo, al fine di procedere ad un riordino normativo del settore e con l'occasione introdurre un sistema



sanzionatorio, non previsto dalla normativa vigente, da applicare in caso di violazione delle prescrizioni previste, conferendo quindi alle stesse una maggiore efficacia ed effettività.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.*

Il presente provvedimento, predisposto al fine di dare attuazione alla direttiva n. 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, stabilisce all'articolo 28 che, dal giorno della sua entrata in vigore, è abrogato il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova".

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Tenuto conto che lo schema di provvedimento in esame fa salve le funzioni esercitate a livello locale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del riparto di competenze tra Stato e Regioni, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Valgono le valutazioni del punto precedente.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tenuto conto che il presente schema di decreto in esame fa salve le funzioni esercitate a livello locale, nel rispetto del riparto di competenze, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Dalla verifica effettuata, non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento proposto è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea in quanto predisposto in attuazione della direttiva n. 2009/158/CE.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sull'argomento.



12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il presente provvedimento non contrasta con obblighi internazionali, trattandosi di un provvedimento predisposto al fine di conformare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si è ad oggi a conoscenza di eventuali analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Al presente provvedimento si applicano le medesime definizioni di natura tecnica della direttiva n. 2009/158/CE *relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova*, che comunque sono già in uso nell'ordinamento nazionale in quanto contenute nel D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE *relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova*" e nel decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della direttiva 2005/94/CE *relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE*".

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti previsti nel provvedimento sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel testo in esame non sono state apportate modifiche o integrazioni a disposizioni vigenti mediante la tecnica della novella, in quanto si è proceduto all'abrogazione completa della precedente normativa di settore di cui al D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE *relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova*".

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*



Il presente provvedimento ed in particolare l'articolo 28 produce esclusivamente effetti abrogativi espliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono leggi delega vertenti sulla stessa materia.

7) Individuazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

